

Pace Fiscale rata entro il 2 Dicembre. Nuova chance per chi ha saltato i pagamenti



Al via i servizi online per oltre 1,8 milioni di contribuenti che hanno aderito ai due provvedimenti della pace fiscale, la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio” delle cartelle, e che entro il 2 dicembre dovranno versare la rata prevista dal loro piano dei pagamenti.

Da oggi si può richiedere sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione la copia della “Comunicazione delle somme dovute”, la lettera già inviata ai contribuenti con il conto degli importi da pagare e i relativi bollettini.

Un servizio utile in particolare per coloro che, per qualsiasi motivo (assenza, recapito postale non andato a buon fine o altro), non sono entrati in possesso della comunicazione originaria.

Al via anche “ContiTu”, il servizio web che consente di scegliere, in pochi passaggi e in autonomia, quali degli avvisi o cartelle contenuti nella “Comunicazione” si vogliono effettivamente pagare.

Rientrano nel “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018) i contribuenti persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro).

Per questa tipologia di agevolazione è previsto il pagamento nella misura che varia dal 16 al 35% dell'importo dovuto, già scontato di sanzioni e interessi. La "rottamazione-ter" (Decreto Legge n. 119/2018) prevede invece l'annullamento esclusivamente delle sanzioni e degli interessi di mora.

I NUMERI

Sono circa 1 milione 820 mila i contribuenti chiamati a versare la rata prevista dal proprio piano dei pagamenti entro il 2 dicembre (la scadenza del 30 novembre, coincidente con la giornata del sabato, slitta al lunedì successivo).

In particolare, la scadenza riguarda il pagamento della prima rata di circa 385 mila contribuenti che hanno aderito al "saldo e stralcio" e di circa 267 mila "ritardatari" della "rottamazione-ter", cioè chi ha usufruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019 per presentare la domanda (la scadenza iniziale era fissata al 30 aprile 2019).

A questa platea si aggiungono circa 1 milione 170 mila contribuenti che hanno aderito alla "rottamazione-ter" entro il 30 aprile, compresi coloro che hanno mancato l'appuntamento della prima rata fissato allo scorso 31 luglio.

Per questi ultimi, infatti, il recente Decreto Fiscale (Decreto Legge n. 124/2019 in fase di conversione in Parlamento) prevede la possibilità di rientrare nei benefici previsti dalla rottamazione saldando prima e seconda rata entro il 2 dicembre.

Alla stessa data è fissato il termine per il pagamento della seconda rata della rottamazione-ter per i contribuenti che hanno versato la prima entro lo scorso 31 luglio. Anche loro possono richiedere online, in caso l'avessero smarrita, la copia della lettera con il conto degli importi dovuti e i relativi bollettini.

Si ricorda che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento

anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l'inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l'Agenzia della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni coattive di recupero.

BOLLETTINI E IMPORTI VIA WEB

I contribuenti che hanno aderito al "saldo e stralcio" e alla "rottamazione-ter" possono chiedere una copia della "Comunicazione" accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

È possibile ottenere la copia della lettera sia nell'area riservata del portale, accedendo con le credenziali personali e scaricandola direttamente, sia nell'area pubblica, senza necessità di pin e password, compilando la scheda "Richiesta comunicazione" presente nelle sezioni del sito dedicate ai due provvedimenti, alla voce "Comunicazione delle somme dovute", allegando un documento di riconoscimento.

In tal caso, verranno inviate tutte le comunicazioni relative a "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" riferite al codice fiscale inserito nella richiesta.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha già inviato ai contribuenti interessati via Pec o tramite posta raccomandata, in base alla modalità scelta in fase di adesione, la "Comunicazione delle somme dovute" ovvero la lettera con cui si informa sull'accoglimento o l'eventuale rigetto della adesione alla definizione agevolata, così come su possibili debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulle scadenze entro cui effettuare il pagamento.

PARTE IL SERVIZIO CONTITU

Sul portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione prende il via anche "ContiTu", il servizio web che consente di scegliere

in pochi passaggi e in autonomia quali degli avvisi o cartelle contenuti nella “Comunicazione” e ammessi al pagamento agevolato si vogliono effettivamente pagare e ricalcolare l'importo dovuto.

Ad esempio, chi ha chiesto la “rottamazione” per 7 cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a pagarne soltanto 4, può scegliere i debiti che intende definire e “ContiTu” fornirà un nuovo totale e i relativi bollettini indispensabili per poter saldare i debiti prescelti.

Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” che non saranno oggetto di versamento, la definizione agevolata non produrrà effetti e l'Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero.

Le cartelle e gli avvisi contenuti nella domanda presentata e per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, non potranno essere rateizzati. La scelta delle cartelle e il ricalcolo delle somme dovute si possono effettuare accedendo nella sezione dedicata al servizio ContiTu, presente nella home page del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Sarà sufficiente compilare la scheda online e specificare le cartelle/avvisi che si intendono “rottamare”. Il servizio calcolerà il nuovo totale e l'importo di ciascuna rata. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà all'indirizzo email indicato dal contribuente i nuovi bollettini con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste.